



COMUNE DI SAN CIPIRELLO
PROVINCIA REGIONALE DI PALERMO
Servizio Tecnico



AVVISO PUBBLICO
FORMAZIONE ALBO IMPRESE DI FIDUCIA

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 08/01/2010, è istituito il nuovo Albo delle Imprese di Fiducia, per l'affidamento di lavori mediante cottimo – appalto, regolato dall'articolo 24 bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le norme della L.R. 2 agosto 2002, n. 7 e con le norme della L.R. 19 maggio 2003, n. 7 e s.m.i..

L'albo è utilizzato per l'espletamento di gare informali di cottimo - appalto per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino ad €.150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

Al fine di procedere alla formazione dell'Albo delle Imprese di Fiducia, si invitano le ditte interessate a far pervenire entro il termine del **21.04.2010** apposita istanza, sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità,

La domanda,:

- dovrà essere trasmessa a mezzo servizio postale o consegnata a mano presso il Protocollo Generale dell'Ente al seguente indirizzo: Comune di San Cipirello – Servizio Tecnico – Corso Trieste n. 30 – 90040 San Cipirello (PA), ed inserita in una busta sigillata, recante l'indirizzo del mittente nonché l'indicazione "Iscrizione Albo Imprese di fiducia";
- dovrà riportare, oltre alla qualifica e/o alla qualità ed alle generalità del sottoscrittore, tutti i dati dell'impresa da iscrivere, le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione;
- dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'articolo 75, comma 1, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554.

Possano essere iscritte all'albo le seguenti imprese

- a)** imprese in possesso di attestato di qualificazione S.O.A (ex D.P.R. n. 34/2000), per le categorie risultanti dall'attestazione SOA;
- b)** imprese iscritte da almeno due anni all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, per le categorie di attività risultanti dal certificato dell'albo artigiani;
- c)** imprese cooperative iscritte da almeno due anni all'Albo Società Cooperative, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, che per effetto del D.M. 23.06.2004 sostituisce i registri prefettizi, sezione produzione e lavoro, per le categorie di attività risultanti dai certificati della C.C.I.A.A.
- d)** imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ma iscritte alla C.C.I.A.A., ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 34/2000, ridotti del 50%, per le categorie di attività risultanti dal certificato della C.C.I.A.A..

Documentazione da allegare all'istanza

Alla domanda per ottenere l'iscrizione all'albo di questo Ente, i richiedenti devono allegare le dichiarazioni ed i documenti ed i certificati seguenti:

1) il possesso delle capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- la non sussistenza delle cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e di cui all'art. 4 del D. Leg.vo 8 agosto 1994 n. 490;

- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 75 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, integrato dall'art. 2 del D.P.R. 30 agosto 2000 n. 412, indicando specificatamente:

-che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di tali situazioni;

-che nei propri confronti non è stata disposta una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27/12/1956, n. 1423; il divieto opera se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società;

-che non sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato o, sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi che prevedono una pena nel massimo superiore ad anni quattro o che siano stati commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio nei confronti:

- del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;

- del socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in accomandita semplice;

- degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o di consorzio;

- dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di iscrizione all'albo, a meno che non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

Resta salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 178 del codice penale e dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale.

- di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

- di non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed in materia di assicurazione obbligatoria e di contribuzione sociale, nonché ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;

- di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati da codesta stazione appaltante;

- l'inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;

- di non aver reso false dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestato di qualificazione risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei LL.PP.;

- dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

- dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

- indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, nonché dei soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la data d'iscrizione all'albo delle imprese di fiducia del Comune di San Cipirello per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto. I richiedenti devono corredare la domanda, secondo i casi, con i seguenti documenti e certificati:

2) per le imprese in possesso dell'attestazione SOA, attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;

- per le imprese certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura contenente l'indicazione della attività specifica della ditta e riportante la dicitura "antimafia";

- per le cooperative certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative, per le cooperative che intendono far valere detta iscrizione;

- le imprese non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 3 punto 1) commi 1 e 2, in sede di domanda di iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 28 del DPR 34/2000, l'Amministrazione si riserva di verificare quanto dichiarato e documentato secondo le disposizioni vigenti in materia mediante certificato/i rilasciato/i dalla stazione appaltante limitatamente al requisito di cui al comma 1° lettera a) del richiamato articolo;

3) per le società, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione società commerciali - dal quale risulti che la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

4) per le imprese individuali e per le società di qualsiasi tipo, certificato della cancelleria del tribunale competente - sezione fallimentare -, dal quale risulti che nei confronti della società o dell'impresa individuale non sia in corso una procedura di cui al precedente punto 3) e che non è intervenuta dichiarazione di fallimento, né sussiste concordato preventivo;

5) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali.

In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;

- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;

- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;

- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

6) certificato storico della C.C.I.A.A.;

7) D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva);

8) Dichiarazione di cui all'allegato "A" circa l'assunzione dell'impegno di "non soggiacere al pagamento del pizzo e/o subire passivamente azioni di intimidazione e/o condizionamento di natura criminale"; tale dichiarazione, a pena di esclusione dall'iscrizione dall'Albo, dovrà essere prodotta sia in sede di prima iscrizione che ogni qualvolta l'impresa risulti affidataria di lavori; la stessa verrà trasmessa, ogni qualvolta prodotta, sia alle Associazioni antirackett operanti sul territorio che alla locale Stazione dei Carabinieri;

9) Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione comunale di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Procedura per l'iscrizione all' Albo Imprese di Fiducia

Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento.

L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 ottobre di ogni anno.

- L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.

- Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile dell'ufficio incaricato alla tenuta dell'albo, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo.

L'iscrizione definitiva è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia. A tal proposito la Stazione Appaltante, si riserva di acquisire preventivamente all'iscrizione definitiva le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.° 252/98. Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.P.R. n.° 252/98, che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, l' A. C. procede al diniego d'iscrizione all'albo;

- Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 7, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali contro deduzioni. Alle imprese non ammesse, sempre a cura del predetto responsabile, sarà notificato il provvedimento di non iscrizione.

- La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento del responsabile dell'ufficio di cui al comma 2 del presente articolo che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio ed alla sua trasmissione all'A. C..

Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.

- L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando, le categorie generali allegato al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.

- Ogni impresa, ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

- Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d'aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno e decorrono dalla stessa data. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre d'ogni anno.

- Le imprese già iscritte all'albo, di cui alle lettere a), b), e c) dell'art. 2, diversamente da quelle di cui alla lettera d), non sono tenute in sede d'aggiornamento annuale, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione.

-Alla prima formazione dell'albo in applicazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, consegue l'onere, da parte dell'Amministrazione Comunale della pubblicazione del medesimo albo all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet Istituzionale.

Sospensione dall'albo

- L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto ricada uno dei casi previsti all'art. 5 del "Regolamento".

Cancellazione dall'albo

Si procede, anche in corso d'anno, alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti ricorrono le condizioni di cui all' art.6 del "Regolamento".

Trattamento Dati Personali

Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003, che i dati forniti saranno trattati dal Comune di San Cipirello per finalità unicamente connesse alla selezione.

Altre Informazioni

Il Regolamento dei Cottimi-Appalto, l'avviso pubblico e la modulistica allegata sono visionabili e disponibili presso Il Servizio Tecnico sito in Corso Trieste, n.30, nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, oppure consultando il sito www.comune.sancipirello.pa.it

Il Responsabile del procedimento è il Geom. Salvatore Picardo Tel 091-8581019 – Fax 0918572305.

San Cipirello lì 23/03/2010

Il Responsabile dell'Ufficio LL.PP.
(Geom. Salvatore Picardo)

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Geom. Onofrio Maurizio Todaro)